



ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e degli altri servizi accessori da parte di SERENIT S.p.A., con sede legale in Piazza Conte Camillo Benso di Cavour, 6 – 57123 Livorno (di seguito “SERENIT”) presso i punti di prelievo del Cliente in conformità alle condizioni pattuite nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nelle Condizioni Economiche comprensive dei relativi allegati. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Economiche, nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, prevalgono le prime. Ogni riferimento contenuto nelle presenti condizioni a disposizioni legislative e/o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche o integrazioni delle stesse. Le Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito “ARERA”) richiamate nel presente contratto sono reperibili sul sito internet www.autorita.energia.it (di seguito “sito ARERA”).

ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

2.1 Il Cliente richiede a “SERENIT” la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della relativa Proposta di Contratto, delle Condizioni Generali di Contratto e delle Condizioni Economiche.

2.2 Qualora il Cliente rientri tra le categorie tutelate dal Codice di Condotta Commerciale (Del. ARERA ARG/com 104/10) (1) e qualora la conclusione del contratto sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, è attribuita la facoltà di recedere senza oneri e senza specificarne le ragioni entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, inviandone comunicazione mediante raccomandata e/o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento a “SERENIT”, presso la sede legale.

2.3 La conclusione del presente contratto è subordinata a formale accettazione della proposta del Cliente da parte di “SERENIT” che, in caso positivo, provvederà a darne comunicazione scritta al Cliente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della stessa. L'accettazione della proposta potrà avvenire anche con riferimento alla sola fornitura elettrica o del gas e/o ad uno/alcuni punti di prelievo, in caso di fornitura congiunta e/o clienti multisito. L'accettazione potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza, ivi compresa raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata.

2.4 Successivamente alla conclusione del presente contratto, “SERENIT” provvederà all'attivazione: - della fornitura di energia elettrica compatibilmente con i termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto - della fornitura di gas naturale compatibilmente con i termini di attivazione da parte dei distributori competenti dei relativi servizi di trasporto e distribuzione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, salvo eventi non dipendenti dalla propria volontà e fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas.

2.5 L'esecuzione del contratto da parte di “SERENIT” è comunque condizionata al fatto che il Cliente, al momento della richiesta di switching a) non risulti moroso b) uno/alcuni/la totalità dei punti di prelievo non risultino sospesi per morosità e/o al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna non risulti chiuso a seguito di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'art. 6 della Del. ARG/Gas 99/11(2) ovvero non sia oggetto di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ex art. 11 della Del. ARG/Gas 99/11 c) non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa ad uno/alcuni/la totalità dei punti di prelievo d) il/i punti di prelievo non siano oggetto di una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore per morosità pregresse (Del. ARERA ARG/elt 4/08(3) e/o ARG/Gas 99/11). In tal caso “SERENIT” si riserva la facoltà di non dar seguito alla richiesta di fornitura e/o revocare la richiesta di switching.

2.6 Qualora per cause non imputabili a “SERENIT” l'attivazione della fornitura per ciascun punto di prelievo non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o distribuzione dell'energia presso i medesimi punti di prelievo, l'attivazione sarà differita alla prima data utile. Gli eventuali costi afferenti la procedura di attivazione saranno posti interamente a carico del Cliente, secondo la normativa di riferimento.

ART. 3 – MANDATI DEL CLIENTE

3.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente conferisce a “SERENIT”:
- Mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasporto, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere, anche perché disponibili sul sito internet del Distributore locale, consapevole che l'accettazione delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione e il mantenimento del servizio di attivazione e distribuzione.

- Mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, etc.), richiedendo fin d'ora l'espletamento di quanto necessario all'attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti e impianti. Tale mandato obbliga altresì il Cliente a corrispondere a “SERENIT” tutti

gli importi necessari per l'esecuzione del mandato stesso e per l'adempimento delle relative obbligazioni; “SERENIT” addebiterà al Cliente esclusivamente i costi indicati dal distributore competente. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica resta inteso che i clienti alimentati in bassa tensione, come stabilito dall'articolo 81.3 dell'Allegato A) della Del. ARERA ARG/elt 198/11(4), potranno rivolgersi direttamente al proprio distributore nei seguenti casi: reclami scritti o richieste scritte di informazioni (di cui all'articolo 96 dell'allegato A della soprarichiamata Del. ARG/elt 198/11, relativi ai servizi di distribuzione o di misura); richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura; richieste di

esecuzione di lavori senza l'attivazione della fornitura; richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo spostamento del gruppo di misura del Cliente richiedente; richieste di spostamento di prese non attive (se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante); richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti.

- Mandato senza rappresentanza per la stipula, direttamente o attraverso terzi, dei contratti di distribuzione, dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica fornita.
- Il Cliente autorizza e conferisce mandato a “SERENIT” ad inoltrare, per suo nome e conto, lettera di recesso al precedente fornitore indicato dal Cliente nella Proposta di Contratto ai sensi della Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.(5).

3.2 Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale resta inteso che i clienti, così come stabilito dall'art. 33.2 della Delibera ARERA ARG/Gas 120/08(6), richiederanno le prestazioni regolate nella Sezione III della delibera di cui sopra relative al contratto stesso esclusivamente tramite “SERENIT” (che opererà in qualità di mandatario), ad eccezione dei reclami scritti o delle richieste scritte di informazioni di cui all'art. 43 della Delibera di cui sopra relativi al servizio di distribuzione, che il cliente finale potrà inviare sia al proprio venditore sia all'impresa distributrice di gas. Il Cliente finale richiederà direttamente all'impresa distributrice la riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per potenziale pericolo di cui all'art. 38, comma 38.4 della menzionata Delibera. Le richieste di esecuzione di prestazioni inoltrate al distributore locale (anche qualora non ricomprese tra le prestazioni elencate nella delibera di cui sopra), configurano un mandato nei confronti di “SERENIT” per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di riconsegna e alla gestione della connessione degli stessi, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine “SERENIT” contrarrà in proprio nome ai sensi dell'art. 1719 c.c. ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni.

3.3 Qualsiasi costo, onere o spesa derivante dall'esecuzione dei predetti mandati sono ad esclusivo carico del Cliente.

3.4 Il Cliente riconoscerà a “SERENIT” per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente (a titolo esemplificativo: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura, preventivazione di lavori semplici, attivazioni e disattivazioni etc.) un corrispettivo di importo pari ad Euro 30,00 (trenta/00 Euro) oltre ai costi richiesti dal distributore locale.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4.1 “SERENIT”, per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, emetterà direttamente a carico del Cliente fatture con cadenza mensile in relazione ai consumi del mese precedente, fatta salva la facoltà di modificare tale periodicità con nota in fattura.

4.2 La fatturazione mensile verrà elaborata sulla base dei dati di misura reali forniti dal Distributore locale competente e/o in acconto su stime calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto e/o sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o sulla base dei consumi storici, e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, salvo successivo conguaglio non appena in possesso dei dati di misura reali registrati sul punto di prelievo dall'organo competente.

4.3 Al Cliente saranno altresì addebitati, successivamente alla cessazione del rapporto di fornitura, eventuali importi comunicati dal Distributore locale conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione afferenti il periodo oggetto di fornitura.

4.4 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato con valuta in Euro entro e non oltre la data indicata nel documento di fatturazione, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di emissione della fattura medesima, salvo diverso termine statuito nelle Condizioni Economiche, e non potrà essere oggetto di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti di “SERENIT”, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.

4.5 Il pagamento dovrà essere eseguito tramite addebito diretto su conto corrente / SEPA DIRECT DEBIT (S.D.D.) con valuta al termine di scadenza della fattura. Altre modalità di pagamento potranno essere indicate nelle Condizioni Economiche.



4.6 Resta inteso che, qualora il Cliente abbia scelto quale modalità di pagamento SEPA DIRECT DEBIT (S.D.D.), l'eventuale revoca della disposizione di addebito automatico alla propria banca ovvero l'eventuale diversa modalità di pagamento, costituiranno inadempimento tale da determinare la facoltà per "SERENIT" di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

4.7 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di "SERENIT" applicare:

- Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D. Lgs 206/2005, senza necessità di formale messa in mora, gli interessi di mora computati nella misura prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") nonché il ristoro delle spese di recupero ed il relativo risarcimento danno di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2002.

- Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D. Lgs 206/2005 gli interessi moratori pari al tasso legale di riferimento. In caso di mancato e/o ritardato pagamento sarà comunque dovuto dal Cliente il rimborso delle spese amministrative e di gestione, nella misura forfettaria di Euro 15,00 (quindici/00), che verrà addebitato nella prima fattura utile. Nel caso di Cliente multisito, ovvero con più di un'utenza intestata, qualora la fatturazione sia gestita per singola utenza, le spese amministrative sono da considerarsi per ogni singola fattura, ovvero utenza (POD/PDR).

4.8 Saranno altresì a carico del Cliente tutte le eventuali spese finalizzate al recupero del credito che potrà essere effettuato anche tramite soggetti terzi (a titolo esemplificativo agenti e/o società di recupero del credito).

4.9 Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, in caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni da parte del Cliente, "SERENIT" si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone formale comunicazione al Cliente.

4.10 In tal caso l'effettiva cessazione della fornitura avverrà compatibilmente con i tempi tecnici necessari anche relativi alla cessazione dei servizi di trasporto e spacciamento; restano a carico del Cliente tutti i costi e oneri maturati fino alla cessazione effettiva della fornitura e dei relativi servizi associati ed accessori, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti la sospensione e/o risoluzione del contratto.

4.11 Per la fornitura di gas naturale, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all'autolettura del Contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati. L'autolettura validata dal distributore è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", ai sensi della Del. ARERA ARG/gas 159/08 ("Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012") (7). La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo, rilevato a cura del Distributore ovvero come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura effettiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati da "SERENIT" in base all'uso del gas ed ai consumi storici del Cliente.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL CLIENTE

5.1 Saranno posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di spacciamento ad eccezione fatta per la DispBT il cui corrispettivo annuale ha generalmente valore negativo, nonché ogni eventuale altro onere accessorio per il mercato nella misura stabilita dall'ARERA (Delibere ARERA 48/04(8) e 111/06(9)) e ulteriori corrispettivi introdotti da TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ovvero da altre Autorità competenti in materia di spacciamento di merito economico.

5.2 I corrispettivi di cui sopra saranno fatturati con separata evidenza; in ogni caso è facoltà di "SERENIT" procedere alla fatturazione di questi in acconto, applicando le ultime aliquote unitarie pubblicate dalle Autorità competenti e provvedendo, appena possibile, al relativo conguaglio.

5.3 Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, in aggiunta al/ai corrispettivo/i definito/i nelle Condizioni Economiche saranno posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale (delibera ARG/gas 159/08), oltre ai corrispettivi per la remunerazione dei servizi di trasporto, stoccaggio vendita ed altri oneri aggiuntivi definiti nella delibera ARG/Gas 64/09(10). Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, in aggiunta al/ai corrispettivo/i saranno posti a carico del Cliente i corrispettivi per i servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell'energia elettrica relativi alla sua fornitura, e inoltre tutti gli oneri generali del sistema elettrico. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ARERA e dal Distributore locale.

Saranno quindi fatturati al Cliente: a) tutti i corrispettivi dovuti al Distributore locale per i servizi di distribuzione e misura e a Terna per la trasmissione; b) le componenti Asos, Arim e le componenti UC3 e UC6; c) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore locale."

5.4 "SERENIT" si riserva di addebitare in fatturazione il corrispettivo CMOR, derivante da un'eventuale situazione di morosità dal Cliente maturata nei confronti di precedenti venditori a seguito del mancato pagamento di una o più bollette, di cui alla Del. ARG/elt 191/09(13) e Del. Arg/ elt 219/10(14).

5.5 Nel caso in cui "SERENIT" non si avvalga della facoltà di cui all'art. 2.5, la stessa richiederà il pagamento degli eventuali crediti, maggiorati degli interessi maturati, acquistati dall'esercente la salvaguardia, in fase di switching, di cui alla Del. ARERA ARG/elt. 4/08 e s.m.i. nonché eventuali crediti acquistati dal FDD, per la richiesta di accesso per sostituzione del punto di riconsegna, di cui all'art. 39 bis del TIVG così come modificato dalla Del. 533/2013/R/GAS (15) mediante addebito in fatturazione. Inoltre, in caso di richiesta di attivazione di un punto di riconsegna, anche ai sensi all'art. 12 della Del. ARG/Gas 99/11 "SERENIT" richiederà al Cliente il pagamento di tutti gli importi pregressi non corrisposti nonché di tutti eventuali oneri e/o spese connesse così come previsto dalla normativa di settore.

5.6 Al Cliente saranno addebitati altresì i pagamenti dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Del. ARERA 348/07. Inoltre il Cliente riconoscerà a "SERENIT", per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa "SERENIT", un corrispettivo d'importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7 bis dell'Allegato A) della Del. ARERA 156/07(16) come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

ART. 6 - IMPOSTE E TASSE

6.1 Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione fornendo idonea documentazione.

6.2 Sono a carico del Cliente tutti i tributi, le imposte ed oneri fiscali inerenti la fornitura, secondo quanto disposto dalla normativa fiscale.

6.3 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da "SERENIT" a causa di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni del Cliente, saranno oggetto di rivalsa nei confronti dello stesso.

ART. 7 - RECLAMI, LIVELLI DI QUALITA', INDENNIZZI AUTOMATICI E COMUNICAZIONI

7.1 In ogni momento, il Cliente può inviare a "SERENIT" un reclamo scritto ovvero una richiesta d'informazioni ai seguenti recapiti: SERENIT S.p.A. - Via Crocefisso, 6 - 20122 MILANO; E-MAIL ad info@serenitspa.it.

7.2 Qualora non utilizzi il modulo messo a disposizione da "SERENIT" sul proprio sito internet il Cliente potrà, ai sensi della Del. ARERA ARG/com 164/08(17), inviare un reclamo scritto contenente almeno i seguenti elementi minimi identificativi: a) Nome e cognome - b) Indirizzo di fornitura - c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico - d) Il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi).

7.3 "SERENIT" s'impegna a corrispondere, in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità ex art.14.1 Del. ARERA ARG/com 164/08 - All. A - fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 dell'Allegato stesso - gli indennizzi automatici previsti dall'art. 18 della Delibera stessa.

7.4 Per tutte le eventuali comunicazioni con "SERENIT" il Cliente elegge domicilio presso l'indirizzo indicato nella Proposta di Contratto. Il Cliente è tenuto a comunicare - entro 15 giorni - ogni variazione recapiti forniti. Il Cliente, fermo restando l'intrasferibilità a terzi del contratto da parte dello stesso, non potrà, in caso di mancata comunicazione della variazione di ragione e/o denominazione sociale, contestare le fatture emesse con la precedente denominazione.

ART. 8 - SOSPENSIONE PER MOROSITA'

8.1 In tutti i casi di morosità del Cliente relativa a uno o più punti di prelievo disalimentabili è facoltà di "SERENIT" procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai sensi delle Delibere ARERA ARG/elt 4/08 e/o ARG/Gas 99/11 di tutti i punti di prelievo e di riconsegna nella titolarità del Cliente.

8.2 Pertanto, in caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza prevista nel documento di fatturazione, "SERENIT" potrà inviare al Cliente apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata, a contestazione dello stato di morosità con preavviso di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas ai sensi della Del. ARG/elt 4/08 e/o delle disposizioni di cui al Titolo II della Del. ARG/Gas 99/11 e contestuale diffida ad adempiere indicando il termine perentorio entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato e se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora. Il suddetto termine ultimo di pagamento non sarà comunque inferiore a giorni solari 15 (quindici) dalla data di invio della raccomandata al Cliente, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento da parte di "SERENIT" della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica



certificata, oppure, qualora "SERENIT" non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento, a giorni solari 20 (venti) dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora. Qualora "SERENIT" non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata, la stessa dovrà essere consegnata al vettore postale entro e non oltre giorni lavorativi 3 (tre), ferma restando la facoltà per "SERENIT" di consegnare al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di cui sopra sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine di 3 (tre) giorni lavorativi.

8.3 Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a "SERENIT", l'avvenuto pagamento di quanto dovuto allegando documentazione comprovante il versamento effettuato. Decorso l'ulteriore termine indicato nella comunicazione scritta di costituzione in mora – comunque non inferiore a giorni lavorativi 3 (tre) – decorrente dalla scadenza del termine ultimo di pagamento sub 8.2, in costanza di mora – ad eccezione delle fattispecie contemplate nell'art. 4.3 della menzionata Del. ARG/elt 4/08 e art. 5.2 della Del. ARG/Gas 99/11 - "SERENIT" potrà richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uno o più punti di prelievo nella titolarità del Cliente, ai sensi delle disposizioni di cui alla Titolo II delle Del. ARG/elt 4/08 e art. 5.2 della Del. ARG/Gas 99/11.

8.4 Qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione, e sussistano le condizioni tecniche del misuratore del Cliente, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, sarà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di persistente insolvenza verrà effettuata la sospensione della fornitura senza ulteriore avviso.

8.5 La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa sopracitata. Per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Energia e Gas, Serenit potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

8.6 Qualora il Distributore locale sia impossibilitato ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause imputabili al Cliente o a terzi ai sensi dell'art. 103.1 lettera b) della Del. ARG/elt 198/11, "SERENIT" si riserva la facoltà di richiedere all'impresa

distributrice l'esecuzione della prestazione di sospensione anche sotto forma di lavoro complesso; in tal caso tutte le spese e gli oneri relativi all'intervento di sospensione e di riattivazione saranno a carico esclusivo del Cliente moroso.

8.7 Relativamente alla fornitura gas, qualora l'intervento di sospensione da parte del Distributore locale sia svolto a seguito di accettazione di apposito preventivo da parte di "SERENIT" tutte le spese e gli oneri relativi all'intervento di sospensione e di eventuale riattivazione saranno a carico esclusivo del Cliente moroso.

8.8 Nel caso in cui non possa essere eseguito l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di gas per morosità, "SERENIT" si riserva la facoltà di procedere ad inoltrare richiesta di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'art. 10 della Del. ARG/Gas 99/11 al distributore locale agendo sull'allacciamento che alimenta l'impianto, rendendone edotto il Cliente a mezzo lettera raccomandata, con conseguente risoluzione del contratto di vendita ed addebito dei relativi costi di intervento di interruzione e ripristino dell'alimentazione sostenuti dall'impresa di distribuzione in fase di successiva attivazione del medesimo punto o di qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del Cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa.

8.9 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, "SERENIT" corrisponderà al Cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico per un importo pari ad Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 8.4 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata ed Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 8.4 nonostante alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora "SERENIT" non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei casi suddetti, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

8.10 Nel caso di morosità del Cliente finale relativa a uno o più punti di prelievo non disalimentabili verranno seguite le procedure previste dall'art. 19 della Del. ARG/elt 4/08 e art. 15 e ss della Del. ARG/Gas 99/11.

ART. 9 – GARANZIE DI PAGAMENTO

9.1 "SERENIT" ha facoltà di richiedere il rilascio preventivo di una fidejussione bancaria e/o assicurativa escutibile a prima richiesta ovvero un deposito cauzionale. In tal caso l'esecuzione del contratto da parte di "SERENIT" è condizionata alla ricezione della documentazione attestante il rilascio della garanzia ovvero al pagamento del deposito cauzionale.

9.2 In caso di escussione totale o parziale, la fidejussione dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta escussione.

9.3 In caso di pagamento effettuato a mezzo bollettino postale o bonifico bancario, definito CAMP il consumo annuo medio presunto dalle ultime fatture, "SERENIT" applicherà sulla prima fattura utile una richiesta di deposito cauzionale pari a: per l'energia elettrica 11,50 €/kW/mese per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per clienti domestici e clienti in BT altri usi da BTA1 fino a BTA5 con CAMP fino 20.000 kWh/anno.

Per clienti con CAMP maggiore o in BTA6, MT O AT, non è possibile effettuare pagamento a mezzo bonifico o bollettino postale ma solo a mezzo SDD ed è facoltà del fornitore richiedere un deposito cauzionale da gestire con addendum contrattuale studiato "ad hoc" nei casi in cui sia ritenuto necessario.

Per il gas naturale il deposito cauzionale sarà computato come CAMP [Smc/anno] per 0.075 €/Smc.

Per i clienti che adotteranno come metodo di pagamento l'addebito diretto ricorrente (SDD), fatto salvo il precedente 9.1, "SERENIT" non richiede alcun deposito cauzionale.

ART. 10 – APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

10.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura.

10.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. "SERENIT" può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo di energia è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del contatore, da qualunque causa prodotte, né "SERENIT" potrà essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a "SERENIT" qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno.

10.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti.

10.4 Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del distributore competente ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del contatore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa che ha determinato la sostituzione o la rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Tenuto conto che il Distributore ha il diritto di effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, "SERENIT", in base a quanto

eventualmente comunicato dal Distributore, procederà alla ricostruzione dei consumi erroneamente registrati ed alla determinazione del relativo conguaglio.

10.5 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere a "SERENIT" un importo pari al costo allo stesso addebitato dal distributore competente per l'intervento.

10.6 Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato da "SERENIT".

ART. 11 – RESPONSABILITÀ PER L'ENERGIA FORNITA

11.1 "SERENIT" garantisce al Cliente la fornitura di energia elettrica e/o gas necessaria a soddisfare interamente il proprio fabbisogno secondo le modalità pattuite con il presente contratto.

11.2 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia non imputabili a "SERENIT", non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto.

11.3 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del Cliente alla rete, restano di esclusiva competenza del gestore della rete alla quale i siti risultano collegati e nei confronti esclusivamente del



quale, pertanto, il Cliente potrà sollevare eccezioni, muovere contestazioni e avanzare richieste, anche risarcitorie.

11.4 Pertanto, "SERENIT" non risponde di eventuali danni arrecati dall'energia a valle del punto di riconsegna anche se originati a monte dello stesso nonché dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

ART. 12 – VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

12.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da autorità pubbliche competenti.

Fatto salvo quanto sopra, "SERENIT" si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche.

12.2 In tal caso "SERENIT" ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di "SERENIT".

12.3 La comunicazione con le modalità di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico; in questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

12.4 In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, secondo le modalità stabilite nella proposta di variazione delle condizioni contrattuali. In tal caso il recesso senza oneri avrà effetto dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore.

12.5 In difetto del recesso da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura s'intenderanno da quest'ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente contratto.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto, in conformità alla vigente normativa, sarà registrato in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento ha reso necessaria la registrazione.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

14.1 "SERENIT" avrà facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto a soggetti terzi, che siano in grado di svolgere il medesimo servizio, o a società controllate, controllanti o comunque collegate; della suddetta cessione sarà data conoscenza al Cliente a mezzo lettera raccomandata AR, pec e/o con comunicazione in fatturazione. Il Cliente manifesta sin d'ora il proprio consenso alla suddetta cessione rinunciando ad eventuali facoltà previste in proprio favore dalla legge.

14.2 "SERENIT" si riserva altresì la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dalla fornitura oggetto del Contratto a banche, istituti assicurativi e/o a società di factoring. A tal proposito il cliente fornisce preventivamente il proprio consenso e si impegna a collaborare alla cessione, qualora necessario. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese e/o corrispettivi derivanti dall'operazione di cessione e/o factoring.

ART. 15 – DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE E CLAUSOLA PENALE

15.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato, salvo la facoltà delle Parti di recedere, anche limitatamente ad una fornitura, secondo le modalità e tempistiche stabilite.

15.2 Per la fornitura di energia elettrica, il Cliente non domestico avrà facoltà di recedere unilateralmente con un preavviso di mesi 12 (dodici) per le utenze in media tensione e con un preavviso di mesi 1 (uno) per utenze in bassa tensione ai sensi della Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i., da comunicarsi esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di "SERENIT".

15.3 Nel caso di Clienti non domestici con un unico contratto di fornitura per più punti di prelievo nei quali almeno un'utenza sia alimentata in media tensione, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 12 (dodici) mesi per tutti i punti di prelievo da comunicarsi esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di "SERENIT".

15.4 Il Cliente domestico avrà facoltà di recedere unilateralmente con un preavviso di 1 (uno) mese da comunicarsi esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC; il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di

recesso da parte di "SERENIT". Ai sensi dell'art. 5.2 della Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i. qualora il Cliente domestico titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore.

15.5 Qualora il Cliente di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore. Il termine di preavviso è pari ad 1 (uno) mese e decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. Il diritto di recesso di cui al presente articolo è esercitabile in qualsiasi momento.

15.6 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso di cui sopra (art. 15.3), fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno, per i clienti alimentati in media tensione sarà applicata in fatturazione una penale in favore di "SERENIT" pari a 15 €/kW/mese (quindici/00) moltiplicata per la potenza impegnata espressa in kW per ogni mese di mancata fornitura.

15.7.1 In caso di contratti a scadenza (dove non è previsto il tacito rinnovo) dove non vengono rispettati in tutto o in parte i termini di preavviso di recesso, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno, sarà applicata in fatturazione per ogni mese di contratto non onorato, una penale in favore di "SERENIT" pari a 20 €/MWh (venti/00) moltiplicata per i prelievi mensili indicati nella vostra richiesta d'offerta limitatamente ai mesi intercorrenti tra la data del recesso e la scadenza contrattuale.

15.7.2 Per la fornitura di gas naturale, il recesso da parte del Cliente sarà evaso da "SERENIT" secondo le modalità e tempistiche di cui alla Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i. e s.m.i. In particolare per clienti il cui consumo è inferiore ai 200.000 Smc, il preavviso è pari ad 1 (uno) mese, mentre per clienti con consumo superiore il preavviso sarà pari alla scadenza dei 12 mesi di fornitura. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso senza il fine di cambiare esercente, "SERENIT" applicherà le condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA.

15.8 Per la fornitura di gas naturale, in caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso previsti, ad eccezione delle utenze domestiche e fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno, sarà applicata in fatturazione per ciascuna utenza una penale in favore di "SERENIT" pari a 25,00 (venticinque/00) €/smc per il consumo medio annuo.

ART. 16 – DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE

"SERENIT" avrà facoltà di recedere unilateralmente con un preavviso di mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero pec. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Il diritto di recesso di cui al presente articolo è esercitabile in qualsiasi momento.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. "SERENIT" ha facoltà di provocare la risoluzione del presente contratto, tramite apposita raccomandata a/r ovvero tramite posta certificata, nei seguenti casi: 1. Inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale a carico del Cliente; 2. Interruzione o sospensione delle attività produttive del Cliente; 3. Inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a "SERENIT"; 4. Impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a "SERENIT", senza che ciò implichi alcuna responsabilità nei confronti del Cliente; 5. Mancata autorizzazione o revoca da parte del Cliente, ovvero dell'istituto bancario, della domiciliazione bancaria SEPA DIRECT DEBIT (S.D.D.), laddove concordata come modalità di pagamento; 6. In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura da parte del Cliente; 7. Insolvenza dichiarata del Cliente ovvero iscrizione dello stesso nel registro dei protesti e sottoposizione a procedure esecutive; 8. Mancato rilascio, ove richiesto, della garanzia ovvero mancata ricostituzione nei termini previsti. In tale ipotesi "SERENIT" avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno.

17.2 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore. Analogamente le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto per cause di forza maggiore o comunque per cause che sono indipendenti dalla volontà delle stesse, le quali rendano in tutto o in parte impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a loro carico.

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente, in applicazione del codice del consumo, il Foro di residenza o di domicilio nel caso di Cliente domestico.

Nel caso di Clienti del tipo "altri usi" o Partita IVA, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.